

STATUTO CONFIDI CENTRO NORD

Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi

in sigla CONFIDI CENTRO NORD Soc. Coop.

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Scopo - Oggetto

Articolo 1 - Denominazione

1.1 E' costituito un Confidi sotto forma di società cooperativa per azioni denominato "CONFIDI CENTRO NORD - Società cooperativa di garanzia collettiva fidi" ed è vigilato dalla Banca d'Italia. La Società può anche essere più brevemente denominata " CONFIDI CENTRO NORD Soc. Coop."

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha la sede legale nel Comune di Aosta e la Direzione Generale nel Comune di Firenze.

2.2 Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere, uffici e sedi operative, sedi secondarie in Italia.

Articolo 3 - Durata

3.1 La Società ha durata sino al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata, o la Società anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 4 – Scopo e oggetto

4.1 La Società ha scopo mutualistico e ha per oggetto l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

4.2 La Società è iscritta nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB), e svolge pertanto in misura prevalente, l'attività di garanzia collettiva dei fidi, prestando in via mutualistica garanzie, cogaranzie e controgaranzie alle imprese socie, ai Confidi soci e alle imprese consorziate o socie di questi ultimi, nonché le seguenti attività:

- a) prestazione di garanzie a favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, con la finalità di rimborso delle imposte a favore delle imprese socie;
- b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Testo Unico Bancario (TUB), di fondi pubblici di agevolazione;
- c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del Testo Unico Bancario (TUB), di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione.

4.3 La Società può, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'art. 106 comma 1, del Testo Unico Bancario (TUB), nei limiti massimi stabiliti dalle vigenti disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari. Entro tali limiti la Società può anche garantire l'emissione di strumenti di debito da parte delle Piccole Medie Imprese (di seguito anche PMI).

4.4 La Società – nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministero dell' Economia e delle Finanze e delle riserve di attività previste dalla legge – può svolgere, nei confronti delle imprese, socie e non associate, i servizi accessori e connessi allo sviluppo sia dell'attività prevalente sia dell'attività residuale della stessa Società, con finalità coerenti alle predette attività (tra i quali, i servizi di consulenza in materia di finanza di impresa nonché la stipula di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario). Inoltre, la Società – nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle riserve di attività previste dalla legge – può svolgere i servizi strumentali e ausiliari all'attività prevalente e residuale prestati dalla Società stessa (tra i quali, l'acquisto di immobili funzionali alle predette attività, prevalenti e residuali, e la gestione degli stessi immobili, secondo le disposizioni vigenti).

4.5 La Società può acquisire partecipazioni secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Vigilanza, può concorrere alla costituzione e partecipare a fondi interconsortili di garanzia, a società, enti e organizzazioni volti a coordinare e potenziare le attività della stessa e può costituire, presso i soggetti finanziatori delle imprese Socie, "fondi monetari" con funzioni di garanzia. Può partecipare a iniziative, programmi, strumenti di garanzia

a favore delle imprese socie gestite da istituzioni, enti e società italiani e esteri, concludendo appositi contratti, anche come destinataria di controgaranzie e di interventi di reintegro delle perdite.

4.6 La Società può infine compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale.

TITOLO II

Soci

Articolo 5 – Requisiti e numero dei soci

5.1 I soci non possono essere in numero inferiore a quello stabilito dalla legge. Possono essere ammessi come soci:

- a) le PMI;
- b) i confidi.

5.2 Si considerano piccole e medie le imprese che soddisfano i requisiti indicati nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi provvedimenti attuativi.

5.3 Possono inoltre divenire soci, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti:

- a) le grandi imprese non finanziarie;
- b) gli enti pubblici e privati;
- c) i professionisti anche in forma associata e anche se iscritti in albi professionali nella misura in cui svolgono un'attività economica, nei limiti dimensionali delle PMI.

5.4 I soci titolari di partecipazioni rilevanti - e cioè oltre le soglie stabilite dalle disposizioni di legge e di Vigilanza per gli intermediari finanziari - devono possedere i requisiti previsti dalle stesse disposizioni.

5.5 Non possono assumere la qualità di socio i soggetti:

- a) che siano interdetti, inabilitati, falliti;
- b) che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, siano inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Articolo 6 – Enti sostenitori

6.1 La Società può accettare contributi e garanzie, purché non finalizzati a singole operazioni, da parte di coloro che, non avendo titolo per essere soci ai sensi dell'art.5, intendono sostenere l'attività sociale.

6.2 I soggetti di cui al comma 6.1 non divengono soci e non possono fruire delle attività sociali.

Articolo 7 – Ammissione dei soci

7.1 Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta alla Società. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 5 e di accettare senza riserve o condizioni sia le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti sia le deliberazioni degli organi sociali.

7.2 Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione che, in caso di accoglimento, comunica la deliberazione all'interessato e provvede alla relativa annotazione nel libro dei soci.

7.3 Nel caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla deliberazione, darne comunicazione al richiedente, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione successiva all'istanza del richiedente.

7.4 Il Consiglio di amministrazione prevede un numero minimo di azioni da sottoscrivere da parte del nuovo socio, comunque non inferiore a cento. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un aumento del numero minimo di azioni da sottoscrivere da parte dei soci in caso di prestazione di nuove garanzie.

7.5 Il domicilio dei soci per quel che concerne i rapporti con la Società è quello risultante dal libro soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione di domicilio.

Articolo 8 – Obblighi dei soci

8.1 I soci sono obbligati:

- a) all'immediato versamento dell'importo delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, e del contributo annuo a copertura delle spese di esercizio e gestione dello stesso, qualora il Consiglio di Amministrazione ne deliberi il versamento e nell'ammontare da questo annualmente determinato;
- b) a versare alla Società un contributo destinato ad alimentare direttamente le riserve patrimoniali della Società dell'importo eventualmente determinato dal Consiglio di amministrazione, all'atto dell'eventuale concessione del credito da parte delle banche e degli altri enti finanziari convenzionati;
- c) a versare commissioni relativamente alle garanzie collettive concesse ed effettuare ogni altra prestazione richiesta dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dal medesimo e consentito dalla normativa vigente in materia;
- d) a trasmettere, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, al Consiglio di amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti attinenti all'oggetto sociale, e in particolare quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni nonché ad altre operazioni straordinarie e alla cessazione dell'attività imprenditoriale;
- e) a osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi sociali, oltre che a favorire gli interessi della Società.

8.2 Alle imprese socie ed ai soci dei confidi soci della Società, che richiedano a quest'ultima il rilascio di garanzie, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente del presente articolo. Essi sono tenuti altresì a trasmettere alla Società i dati e le notizie richiesti attinenti all'attività di garanzia svolta in loro favore.

8.3 I confidi soci informano preventivamente le loro imprese consorziate o i loro soci degli obblighi indicati nel comma 2 del presente articolo.

Articolo 9 – Perdita della qualità di socio

9.1 La qualità di socio si perde per decadenza, per recesso o per esclusione. La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

Articolo 10 - Decadenza

10.1 La decadenza si verifica per morte della persona fisica nel caso di impresa individuale, per cessazione dell'attività di impresa e qualora vengano meno i requisiti di ammissione previsti dallo Statuto.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

10.2 In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.

L'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Recesso

11.1 Il recesso del socio è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali che non abbiano rapporti mutualistici in corso con preavviso di novanta giorni dopo che sono trascorsi due anni dall'ingresso nella Società.

11.2 Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2437, comma primo, c.c., dall'art. 2530, ultimo comma, c.c., e negli altri casi previsti dalla legge. Il recesso non può essere parziale. E' in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

11.3 Il socio che intenda recedere deve farne dichiarazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, il quale, entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione, constatata se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti per il recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Gli effetti del recesso, per il rapporto sociale e per rapporti mutualistici, tra socio e società, decorrono dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda o altrimenti dalla comunicazione del provvedimento giudiziale di accoglimento della domanda, fermo quanto previsto all'art.8 comma 1 e all'art. 13.

Articolo 12 – Esclusione del socio

12.1 Il Consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dalla Società qualora il socio:

- a) sia sottoposto a procedura concorsuale o abbia subito condanne ad una pena che comporti la interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) perda i requisiti di ammissione previsti dall'articolo 5, commi 1 e 3, del presente Statuto o venga a trovarsi in una delle situazioni di cui al medesimo articolo 5, comma 5;
- c) non versi i contributi previsti dall'articolo 8, nonostante la previa intimazione della Società;
- d) per inadempienze agli obblighi ed impegni assunti nei confronti della società, anche nel caso in cui sia procurata l'escussione della garanzia della stessa da parte degli istituti convenzionati;
- e) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle azioni sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo o di altre somme dovute alla Società nonostante la previa intimazione della Società;
- f) abbia compiuto atti costituenti altre gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;

12.2 La deliberazione di esclusione è comunicata al socio dal Consiglio di Amministrazione ed è efficace dalla ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni.

Nell'ipotesi di cui al comma 1 lettera b) il socio che non abbia informato tempestivamente la società della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni danno che derivi alla Società, compresi i danni derivanti dalla circostanza che la Società si trovi a comprendere nella propria compagine sociale anche imprese che non abbiano i requisiti dimensionali propri delle piccole e medie imprese salve le ipotesi dell'articolo 5 comma 3.

Articolo 13 - Liquidazione delle azioni e relativo rimborso

13.1 Nel caso di decadenza, recesso o esclusione al socio, o in caso di morte ai suoi eredi, viene rimborsato il solo valore nominale delle azioni sottoscritte, escluso quello derivante da attribuzioni gratuite di capitale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio uscente e al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso, esistenti a qualsiasi titolo nei confronti della società. Il Consiglio di Amministrazione, per le cause diverse da quelle inderogabili di legge, assume le proprie determinazioni in ordine ad un'eventuale limitazione (anche totale) del rimborso delle azioni valutando, in particolare, la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della società nonché l'adeguatezza del capitale di coprire i complessivi rischi di primo e di secondo pilastro ai quali è esposta la società. Le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale del Confidi, secondo quanto al riguardo previsto dalle disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari.

13.2 La somma eventualmente corrisposta al momento della sottoscrizione delle azioni a titolo di sovrapprezzo rimane acquisita alla Società e permane nell'apposita riserva statutaria.

13.3 Il pagamento al socio uscente, o agli eredi, deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati la morte, il recesso o l'esclusione del socio.

13.4 Qualora il socio abbia in corso operazioni assistite dalla Società, quest'ultima ha diritto di ritenere le somme liquidate ai sensi dei commi precedenti fin tanto che il socio non abbia provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle operazioni in corso mediante integrale, anche in via anticipata, estinzione delle operazioni in essere.

13.5 La Società non è tenuta al rimborso delle azioni versate, in favore dei soci receduti ed esclusi o degli eredi del socio deceduto, qualora non sia stata fatta richiesta entro il termine di prescrizione di cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le somme non rimborsate entro il predetto termine restano devolute alla Società e imputate al patrimonio.

13.6 È in ogni caso ammessa la compensazione tra le somme dovute dalla Società al socio a titolo di liquidazione delle azioni e quelle di cui il socio sia debitore nei confronti della Società in ragione delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto o dagli interventi di garanzia.

Articolo 14 – Responsabilità del socio uscente

14.1 Qualora entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si verifichi l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

14.2 Qualora il socio receduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell'interesse della Società obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente al recesso o all'esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute, salvo in ogni caso il rispetto delle disposizioni dell'art. 2536 c.c.

14.3 Le previsioni dei commi precedenti si applicano anche alle imprese socie o consorziate del confidi socio, sia nel caso in cui quest'ultimo receda o sia escluso dalla Società, sia nell'ipotesi in cui l'impresa cessi di far parte del confidi socio.

TITOLO III

Disposizioni sul patrimonio

Articolo 15 – Patrimonio netto

15.1 Il patrimonio netto della Società non può essere inferiore ai limiti previsti dalle disposizioni di legge e Vigilanza per gli intermediari finanziari ed è costituito:

- a) dal capitale che è variabile e comunque non può essere inferiore al limite minimo indicato dall'articolo 13, comma 12, della legge 24 novembre 2003, n. 326;
- b) dai sovrapprezzi di emissione;
- c) dalla riserva legale indivisibile;
- d) da una riserva indivisibile formata da eventuali contributi dello Stato e di Enti Pubblici e da una parte degli utili;
- e) da eventuali altre riserve costituite anche da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni e privati;
- f) da altre riserve indivisibili.

15.2 La società risponde con il suo patrimonio netto per le obbligazioni sociali.

Articolo 16 – Capitale sociale

16.1 Il capitale sociale è ripartito in azioni del valore nominale ciascuna di euro 5,16 (cinque virgola sedici). Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari e la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci. Il valore nominale delle azioni nel complesso sottoscritte da ciascun socio non può essere superiore al 20% del capitale sociale.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad aumentare il capitale sociale fino all'ammontare richiesto per il rispetto delle disposizioni di legge e di Vigilanza.

Articolo 17 – Cessione delle azioni

17.1 Le azioni sono trasferibili, salvo quanto stabilito al riguardo dalle disposizioni di legge e di Vigilanza, a condizione che il cessionario sia in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto per l'ammissione a socio. Non è possibile costituire sulle azioni diritti reali di godimento e/o di garanzia o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi. E' fatto salvo il diritto del socio di recedere dalla società a norma dell'art. 2530, ultimo comma, c.c. da esercitarsi, però, non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella Società.

Articolo 18 – Titoli di debito

18.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, se consentito dalla legge, l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell'entità all'andamento economico della Società.

Articolo 19 – Patrimoni destinati

19.1 La Società può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi in garanzia con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli artt. 2447 bis e segg c.c., e di eventuali obblighi di informazione alla Banca d'Italia o ad altra Autorità, alle cui istruzioni si attiene.

TITOLO IV

Esercizio sociale – Bilancio - Utili

Articolo 20 – Esercizio sociale - Bilancio

20.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c. dovranno indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Articolo 21 - Utili

21.1 Gli utili netti annuali saranno così ripartiti:

- il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale,
- la parte residua alle altre riserve o a specifici fondi di bilancio, nel rispetto del successivo comma 21.2.

21.2 L'eccedenza attiva dell'esercizio e le riserve patrimoniali non potranno comunque essere oggetto di ripartizione tra i soci, ai quali non potranno mai spettare dividendi o interessi sia durante la vita della società che in caso di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

Articolo 22 – Revisione legale dei conti

22.1 La revisione legale dei conti è svolta da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.

22.2 La relazione del revisore dei conti è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO V

Organizzazione interna

Articolo 23 – Organi della Società

23.1 È adottato il sistema ordinario di amministrazione e controllo. Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione;
- g) il Direttore Generale.

23.2 Gli Amministratori e i Sindaci ed il Direttore Generale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di vigilanza e non potranno ricoprire alcun ruolo all'interno di consigli comunali (con esclusione dei comuni fino a 3.000 abitanti), provinciali o regionali.

Sezione Prima – Assemblea dei soci

Articolo 24 – Assemblea generale e Assemblee separate

24.1 L'Assemblea dei soci si svolge per mezzo di un'Assemblea generale e, ove si verificano i presupposti di legge di cui all'art. 2540 c.c., anche di Assemblee separate. Il funzionamento delle Assemblee è disciplinato nel regolamento dei lavori assembleari. L'Assemblea generale è preceduta da quelle separate, chiamate a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e a eleggere i delegati che partecipano all'Assemblea generale quali portatori dei voti espressi dai soci. Gli ordini del giorno di tutte le Assemblee separate e dell'Assemblea generale devono contenere gli stessi argomenti.

Articolo 25 – Assemblee separate

25.1 Il funzionamento delle Assemblee separate è disciplinato nel regolamento dei lavori assembleari. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'opportunità di predisporre nel territorio provinciale o regionale dove non si riunisce

l'Assemblea separata un luogo attrezzato dalla Società per il collegamento mediante mezzi di telecomunicazione.

25.2 Nelle Assemblee separate hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e sono in regola con le somme dovute a qualsiasi titolo alla Società; ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

25.3 Ciascuna Assemblea separata elegge tre delegati, scelti tra i soci presenti, affinché esprimano congiuntamente nell'Assemblea generale i voti favorevoli, contrari e le astensioni, manifestati dai soci in relazione a ciascuna deliberazione. I soci che hanno espresso voti risultati in minoranza possono chiedere al Presidente dell'Assemblea separata di eleggere congiuntamente un delegato portatore dei propri voti all'Assemblea generale. In tal caso gli altri delegati da eleggere si riducono a due ed esprimono solo i voti della maggioranza, oltre a riportare le eventuali astensioni.

Articolo 26 - Convocazione

26.1 Le Assemblee separate sono convocate di regola nella stessa data. In ogni caso tutte le Assemblee separate, anche in seconda convocazione, devono essere convocate almeno dieci giorni prima della data in cui è convocata l'Assemblea generale.

26.2 Le Assemblee separate sono convocate, mediante avviso di convocazione, presso la sede o l'ufficio della Società o in altro luogo della relativa provincia o regione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci con diritto di voto che indichi gli argomenti da trattare. Le Assemblee sono inoltre convocate negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

26.3 Oltre a quanto previsto dall'art. 29, nell'avviso di convocazione delle Assemblee separate deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. All'avviso di convocazione deve essere sempre unito quello dell'Assemblea generale, che deve contenere i medesimi elementi ma può indicare l'ordine del giorno anche attraverso il mero rinvio a quello delle Assemblee separate.

26.4 La convocazione delle Assemblee separate deve essere effettuata a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In ogni caso si procede ad un'unica convocazione relativa a tutte le Assemblee separate e all'Assemblea generale.

26.5 L'Assemblea generale è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza con le modalità indicate nei commi precedenti.

26.6 In mancanza delle formalità suddette, le Assemblee separate e l'Assemblea generale si reputano regolarmente costituite quando sono presenti o rappresentati tutti i soci, nell'Assemblea generale per il tramite dei delegati, e partecipa altresì alla riunione assembleare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 27 - Riunioni

27.1 Le Assemblee separate e l'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le predette Assemblee sono presiedute dal Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione. In mancanza anche di questi ciascuna Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

27.2 All'Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, anche i soci non delegati dalle rispettive Assemblee separate.

27.3 Nell'Assemblea generale i quorum costitutivi e deliberativi indicati nei successivi artt. 31 e 32 sono da intendersi riferiti al numero, rispettivamente, dei soci e dei voti favorevoli rappresentati ed espressi dai delegati.

27.4 Delle riunioni assembleari deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da quest'ultima nominato, salvo che il verbale sia redatto da un notaio. Nei verbali delle Assemblee separate devono anche risultare il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti alla riunione, i nomi dei delegati eletti per l'Assemblea generale con l'indicazione di quelli che rappresentano la minoranza e il numero delle astensioni e dei voti favorevoli e contrari relativi a ciascuna deliberazione.

Articolo 28 – Rappresentanza in Assemblea

28.1 I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci; la rappresentanza non può essere conferita ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai dipendenti della Società e agli altri soggetti indicati nell'art. 2372, comma 5, c.c.

28.2 Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

Articolo 29 – Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

29.1 L'intervento nelle Assemblee separate e nell'Assemblea generale mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali:

- che nell'avviso di convocazione sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e precisati i mezzi utilizzabili con le relative modalità, nonché eventuali luoghi attrezzati dalla stessa Società per il collegamento;
- che siano presenti nel luogo di convocazione dell'Assemblea almeno il Presidente e il segretario della riunione;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

29.2 In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto, anche a cura dei partecipanti, un foglio delle presenze da conservare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della relativa Assemblea.

Articolo 30 – Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

30.1 L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto.

30.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

30.3 L'Assemblea ordinaria dei soci:

- approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli eventuali avanzi di gestione secondo il disposto degli artt. 20 e 21;
- approva il regolamento dei lavori assembleari;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione nei limiti indicati dall'art. 33 e li revoca secondo quanto al riguardo disciplinato nel regolamento dei lavori assembleari e ne determina i compensi;
- nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e ne determina i compensi secondo quanto al riguardo disciplinato nel regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- determina l'eventuale sovrapprezzo delle azioni su proposta del Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio;
- conferisce e revoca l'incarico di revisore legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, determinando i relativi corrispettivi;
- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

30.4 L'assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modifiche dello statuto, sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulle nomine e sulla sostituzione dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 31 – Quorum Assemblea ordinaria

31.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione: con la presenza di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza degli intervenuti;

- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza degli intervenuti.

31.2 In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche sociali risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti o rappresentati.

Articolo 32 – Quorum Assemblea straordinaria

32.1 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione: quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, la delibera è presa con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti;
- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega e delibera validamente con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti.

Fermo quanto previsto al successivo art.33.3.

32.2 Sono fatti salvi i casi nei quali la legge stabilisca inderogabilmente una maggioranza diversa.

Sezione Seconda – Consiglio di Amministrazione

Articolo 33 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

33.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 8 membri eletti dall'Assemblea dei soci come indicato al comma 2 del presente articolo.

33.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- numero 3 membri scelti tra i soci o tra le persone scelte dalle persone giuridiche socie tra i loro rappresentanti legali o loro soci, aventi sede legale in Toscana,
- numero 1 membro scelto tra i soci o tra le persone scelte dalle persone giuridiche socie tra i loro rappresentanti legali o loro soci, aventi sede legale in Umbria
- numero 4 membri scelti tra i soci o tra le persone scelte dalle persone giuridiche socie tra i loro rappresentanti legali o loro soci, aventi sede legale in Valle d'Aosta.

Eventuali modifiche del presente comma dovranno essere sottoposte all'Assemblea dei soci con delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei Consiglieri.

33.3. L'eventuale modifica statutaria della composizione e della ripartizione degli Amministratori fra le regioni, dovrà comunque garantire la rappresentanza di almeno un Amministratore per le regioni Toscana, Umbria e Valle d'Aosta.

L'Assemblea straordinaria potrà validamente procedere alla modificazione del comma precedente con le maggioranze di cui all'art. 32. 1; la delibera dovrà essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti che abbiano sede legale nella regione per la quale a seguito della modificazione non fosse più garantita la rappresentanza di almeno un amministratore.

33.4 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo una più breve durata stabilita all'atto della nomina, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In materia di nomina, sostituzione e revoca degli Amministratori, si applicano le norme di legge comprese le disposizioni concernenti l'accertamento e la valutazione del numero di incarichi di analoga natura.

33.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si applica l'art. 2386, primo, secondo e terzo comma, c.c. nel rispetto della composizione di cui all'art. 33.2.

33.6 Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea dei soci per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

33.7 Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea dei soci, i componenti il Consiglio di Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 c.c.

33.8 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, e un massimo di due Vice Presidenti di cui uno Vicario. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non riveste un ruolo esecutivo e non svolge neppure di fatto funzioni gestionali. Il Presidente e il Vice Presidente Vicario dovranno essere alternativamente nominati tra gli amministratori espressione dei soci della Valle d'Aosta e dei soci della Toscana. Il Vicepresidente

dovrà essere nominato fra gli amministratori espressione dei soci delle regioni che non esprimono il Vice Presidente Vicario

33.9 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a. convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede l'Assemblea dei soci;
- b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori e può invitare altri soggetti (personale e consulenti) a partecipare alle sedute consiliari senza diritto di voto;
- c. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina o la revoca del Direttore generale propone al Consiglio di Amministrazione
- d. propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione dei dipendenti della Società ed il conferimento degli incarichi professionali a collaboratori esterni;
- e. conferisce, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.

33.10 Il Vice Presidente Vicario sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma disgiunta del Vice Presidente Vicario fa piena prova dell'assenza e/o dell'impedimento del Presidente. In assenza del Presidente e del Vice Presidente Vicario gli stessi sono sostituiti dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

33.11 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese per ragione del loro ufficio e un compenso determinati dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Articolo 34 - Adunanze

34.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o nella Direzione Generale o in altro luogo in Italia, almeno quattro volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta per iscritto dalla maggioranza dei suoi membri o da due Sindaci. In questi ultimi casi il Presidente deve convocare il Consiglio non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

34.2 Il Consiglio viene convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o altri mezzi telematici, che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti del Collegio Sindacale in sede di nomina. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri e dei sindaci in carica.

34.3 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

34.4 Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente ad eccezione delle delibere per le quali sia prevista la maggioranza qualificata.

È prevista la presenza di tutti i consiglieri nonché la maggioranza qualificata dei cinque ottavi per: la nomina e la revoca del Direttore Generale, l'approvazione di qualunque modifica statutaria, di progetti di fusione oltre che per il trasferimento della sede legale e/o della Direzione Generale. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario che ne cura la redazione.

34.5 I Consiglieri in caso di ripetute assenze ingiustificate alle riunioni potranno essere dichiarati decaduti secondo quanto previsto dal regolamento assembleare.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 35 – Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

35.1 Il Consiglio di Amministrazione al quale è demandata la funzione di supervisione strategica e di gestione - eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea dei soci - è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione svolge i compiti di sua esclusiva competenza e non delegabili disciplinati nelle disposizioni di legge e di Vigilanza per gli intermediari finanziari e in particolare quelli descritti nei successivi commi.

35.2 Il Consiglio di Amministrazione approva:

- a) il modello di business, gli indirizzi strategici ed i relativi piani attuativi di breve, di medio e di lungo periodo;

- b) le politiche per la promozione di nuovi prodotti e servizi, per l'avvio di nuove attività e per l'inserimento in nuovi mercati, per la distribuzione di prodotti e servizi, per l'esternalizzazione delle funzioni aziendali e per la gestione della continuità operativa;
- c) i regolamenti dei complessivi processi aziendali ed il regolamento dell'assetto organizzativo;
- d) il piano annuale concernente le verifiche da svolgere dalle funzioni aziendali di controllo ed approva le relazioni periodiche predisposte dalle stesse funzioni;
- e) gli interventi necessari al fine di adeguare le risorse ed i processi alle esigenze aziendali ed alle disposizioni di legge e di vigilanza;
- f) il progetto di bilancio, il resoconto da trasmettere alla Banca d'Italia e l'informativa da fornire al pubblico;
- g) la politica di remunerazione nei confronti dei dipendenti.

35.3 Il Consiglio di Amministrazione:

- a) fissa il numero degli incarichi che possono essere assunti in altre società non concorrenti dai Consiglieri e dai Sindaci;
- b) nomina e revoca il Direttore Generale, ed il responsabile del piano di continuità nonché, sentito il Collegio Sindacale, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- c) sottopone all'Assemblea la proposta di revoca per giusta causa del revisore legale dei conti;
- d) delega i propri poteri relativamente alle diverse attività aziendali, eccetto quelli di sua esclusiva competenza, al Comitato Esecutivo, a ciascun Amministratore, al Direttore Generale, con facoltà per quest'ultimo di subdelegare i poteri ricevuti. I delegati devono informare il Consiglio di Amministrazione dei poteri esercitati nella prima seduta utile del Consiglio stesso.

35.4 Il Consiglio di Amministrazione verifica:

- a) i requisiti da possedere dagli esponenti aziendali e dai responsabili delle Funzioni di controllo;
- b) la concreta attuazione degli indirizzi strategici;
- c) il grado di aderenza del complessivo sistema organizzativo alle disposizioni di Vigilanza;
- d) il corretto esercizio dei poteri operativi delegati dallo stesso Consiglio;
- e) la conformità della politica di remunerazione assunta rispetto a quella deliberata dallo stesso Consiglio;
- f) l'attuazione degli interventi deliberati dallo stesso Consiglio;
- g) l'adeguatezza delle informazioni fornite agli Organi dalle funzioni aziendali nonché l'adeguatezza dei flussi informativi scambiati fra gli stessi Organi e quelli inviati alle Autorità di Vigilanza.

35.5 Al Consiglio di Amministrazione è anche demandato il potere di far concorrere alla costituzione o di far partecipare la Società, qualora lo ritenga opportuno, a fondi interconsortili e a enti, società ed organizzazioni anche commerciali volti a coordinare o potenziare le attività dei Confidi.

Articolo 36 – Attribuzioni delegate

36.1 Sono delegate al Consiglio di Amministrazione le seguenti materie di competenza dell'Assemblea:

- a) l'aumento del capitale sociale fino all'ammontare richiesto dalle disposizioni di legge e di Vigilanza;
- b) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative anche secondarie.

36.2 L'Assemblea conserva in ogni caso la competenza concorrente con quella del Consiglio di Amministrazione nelle materie delegate e può sempre revocare le deleghe.

Articolo 37 – Rappresentanza legale. Firma sociale

37.1 La firma sociale e la rappresentanza legale della società nei confronti di terzi e in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza o impedimento al Vice Presidente Vicario, nonché, nei limiti dei poteri conferiti, al Direttore Generale.

37.2 I soggetti di cui al precedente punto possono delegare, nei limiti dei poteri a essi spettanti, mediante procura, la firma e la rappresentanza sociale a terzi, anche non soci, ma solo per determinati atti o categorie di atti.

37.3 Il Presidente è autorizzato a nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Sezione Terza – Collegio sindacale

Articolo 38 – Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

38.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

38.2 I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

38.3 Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi per audioconferenza o videoconferenza nel rispetto delle condizioni indicate nell'art.29, in quanto compatibili.

38.4 Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.

38.5 Il Collegio Sindacale, al quale è attribuita la funzione di controllo, svolge i compiti disciplinati nelle disposizioni di legge e di Vigilanza per gli intermediari finanziari. In particolare, il Collegio Sindacale coordinandosi con gli altri organi sociali e con le funzioni aziendali soprattutto con le funzioni aziendali di controllo, verifica:

- a) il grado di aderenza del sistema organizzativo aziendale alle disposizioni di legge e di Vigilanza;
- b) la conformità normativa ed operativa dei complessivi processi aziendali e, in particolare, dei processi che compongono il sistema dei controlli interni alle disposizioni di legge e di vigilanza;
- c) l'adeguatezza e l'efficacia dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché l'efficacia delle funzioni aziendali e del piano di continuità operativa;
- d) l'adeguatezza dell'informativa da fornire al pubblico, del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione;
- e) il corretto esercizio dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione e l'adeguatezza delle attività poste in essere dal Revisore legale dei conti;
- f) il rispetto dei limiti fissati dalle disposizioni di vigilanza concernenti l'attività prevalente e l'attività residuale svolta dalla Società nonché le attività connesse e strumentali rispetto a quanto al riguardo deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- g) la conformità dei modelli di organizzazione, di gestione e di controllo adottati dalla società alle disposizioni di legge e di Vigilanza per prevenire i reati indicati dalle stesse disposizioni di legge vigenti.

Il Collegio Sindacale propone, inoltre, al Consiglio di Amministrazione:

- a) gli interventi da adottare per eliminare le problematiche che ostacolano la gestione dei rischi e il conseguimento degli obiettivi in termini di efficacia e di efficienza;
- b) gli interventi per eliminare eventuali carenze emerse nei processi di competenza degli altri Organi sociali.

Il Collegio Sindacale formula, altresì, un parere al Consiglio di Amministrazione per la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo e formula una proposta motivata all'Assemblea dei Soci in merito al conferimento o alla revoca dell'incarico della revisione legale dei conti al Revisore iscritto nell'apposito Albo.

Il Collegio Sindacale informa:

- a) l'Assemblea dei soci in merito a fatti censurabili di rilevante gravità di cui è venuto a conoscenza e/o comunicati allo stesso dai soci ed ai risultati dell'esercizio sociale, nonché in merito all'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri unitamente alle eventuali osservazioni in ordine al bilancio e alla sua approvazione;
- b) la Banca d'Italia in ordine agli atti o ai fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possono costituire un'irregolarità significativa nella gestione o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attività, nonché in ordine alle carenze significative riscontrate;
- c) il Revisore legale dei conti, in merito ai dati ed alle informazioni rilevanti al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti;
- d) il legale rappresentante della Società o un suo delegato in merito alle infrazioni delle procedure di segnalazione delle operazioni sospette di cui ha notizia, in materia di antiriciclaggio;
- e) l'Autorità di Vigilanza, in merito agli atti o ai fatti di cui viene a conoscenza che possano costituire delle infrazioni agli obblighi di adeguata verifica della clientela, all'organizzazione, alla registrazione delle operazioni, nonché alle procedure ed ai controlli interni.

38.6 La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito albo previsto dal d.lgs n. 39/2010 nominati dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Sezione Quarta – Comitato esecutivo

Articolo 39 - Costituzione

39.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Comitato Esecutivo. Il Comitato esecutivo è composto da un numero di componenti non inferiore a 4 (quattro) e non superiore a 6 (sei).

La composizione, il ruolo, le responsabilità e le funzioni del Comitato sono disciplinate da un apposito regolamento interno approvato dal medesimo Consiglio.

Il Comitato Esecutivo nomina fra i suoi membri il Presidente che sarà espressione dei soci della regione che esprime il Vice Presidente Vicario.

39.2 Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli. Qualora il numero dei componenti sia pari e non venga raggiunta la maggioranza in sede di delibera prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Comitato assistono i Sindaci e partecipa, con parere consultivo, il Direttore Generale.

I componenti del Comitato Esecutivo in caso di ripetute assenze ingiustificate alle riunioni potranno essere dichiarati decaduti secondo quanto previsto dal regolamento assembleare.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

39.3 Le riunioni del Comitato si potranno svolgere anche per video o tele conferenza sussistendo le condizioni previste innanzi dall'art. 29.

39.4 Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale.

39.5 Il Comitato esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

Sezione Quinta – Direttore Generale

Articolo 40 – Direttore Generale

40.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e svolge la funzione di gestione secondo i poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo ed alle Assemblee dei soci e svolge i compiti disciplinati nelle disposizioni di legge e di Vigilanza per gli intermediari finanziari ed in particolare quelli descritti nei successivi commi.

40.2 Il Direttore Generale coordinandosi con gli altri Organi aziendali e con le funzioni aziendali ed in particolare con le funzioni aziendali di controllo, definisce e propone al Consiglio di Amministrazione per la relativa deliberazione:

- a. il sistema organizzativo aziendale ed i regolamenti che disciplinano i criteri da seguire nello svolgimento dei processi stessi, nonché il regolamento dell'assetto organizzativo che disciplina i ruoli e le responsabilità delle singole unità organizzative;
- b. il piano delle attività da svolgere ed i risultati da conseguire nel breve e nel lungo periodo, nonché gli interventi da assumere per eliminare eventuali carenze e disfunzioni rilevate nei singoli processi.

40.3 Il Direttore Generale approva i procedimenti strettamente operativi per la concreta applicazione dei regolamenti dei processi aziendali.

40.4 Il Direttore Generale delibera, nell'ambito dei poteri di propria competenza, gli interventi da assumere per adeguare il sistema organizzativo alle disposizioni di Vigilanza e/o per eliminare le carenze e le disfunzioni emerse a seguito delle verifiche svolte sul sistema stesso.

40.5 Il Direttore Generale verifica:

- a) i risultati conseguiti rispetto a quelli previsti;
- b) il grado di aderenza normativa e operativa del sistema organizzativo aziendale alle disposizioni in materia di organizzazione amministrativa, contabile e controlli interni;
- c) l'adeguatezza del capitale di coprire i complessivi rischi aziendali;
- d) le informazioni da fornire al pubblico;
- e) l'efficacia delle funzioni aziendali ed il corretto esercizio dei poteri operativi delegati dal Consiglio di Amministrazione, nonché l'attuazione degli interventi precedentemente deliberati dal Consiglio di Amministrazione e la concreta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) l'attendibilità delle segnalazioni da fornire periodicamente all'Autorità di Vigilanza ed il rispetto dei limiti fissati dalle disposizioni di vigilanza concernenti l'attività prevalente e l'attività residuale nonché le attività connesse e strumentali della società.

40.6 Il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in merito:

- a) ai risultati delle verifiche svolte dalle funzioni aziendali di controllo, nonché agli interventi da assumere per eliminare le carenze e le disfunzioni emerse ed al corretto esercizio dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) al generale andamento della gestione ed alla sua prevedibile evoluzione, nonché ai rischi in essere e all'adeguatezza del capitale di coprire tali rischi.

40.7 In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal dipendente o collaboratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

Sezione Sesta – Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali

Articolo 41 - Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali

41.1 Gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità dei presenti e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli Amministratori.

41.2 Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del Collegio Sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli Amministratori si applicano anche ai componenti del Collegio.

TITOLO VI Scioglimento - Liquidazione

Articolo 42 – Scioglimento e liquidazione

42.1 La Società oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

42.2 In caso di scioglimento l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Nel caso in cui la sopravvenuta impossibilità di funzionamento sia imputabile al mancato raggiungimento del quorum costitutivo dell'assemblea, la nomina del liquidatore spetta al Consiglio di amministrazione.

42.3 Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le passività e dedotto il capitale sociale versato, sarà devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale il CONFIDI aderisce o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui all'art. 13, commi 20, 21, 25, e 28 del D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003.

42.4 In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci restano valide sino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla Società.

TITOLO VII Clausola di conciliazione – Clausola compromissoria

Articolo 43 – Clausola di conciliazione

43.1 Nelle controversie aventi a oggetto diritti relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari promosse da o contro i soci, ovvero da o contro la società, da amministratori o liquidatori o sindaci ovvero nei loro confronti verrà esperito un preventivo tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Aosta.

43.2 Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, le medesime controversie saranno risolte con arbitrato a norma del successivo articolo 44.

Articolo 44 – Clausola compromissoria

44.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da amministratori o liquidatori o sindaci ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, compresi quelli relativi alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura di Aosta, che deciderà in via rituale e secondo diritto. Detto organo arbitrale sarà costituito ed agirà secondo il regolamento della "Camera Arbitrale di Aosta" che sarà in vigore nel momento in cui sarà attivato il procedimento.

44.2 Le controversie il cui valore non ecceda euro 50.000,00 (cinquantamila/00) saranno risolte da un arbitro unico, nominato come previsto al precedente comma, secondo la procedura di Arbitrato Rapido della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Aosta, che decide in via rituale e secondo diritto.

44.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale o dell'unico arbitro vincoleranno le parti.

44.4 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 45 - Rinvio

45.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di confidi e di società cooperative.

Articolo 46 – Disposizioni transitorie

46.1 In via transitoria e straordinaria, per il primo mandato triennale della Società, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Statuto si stabilisce quanto segue:

- a) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri di cui:
- quattro membri sono scelti tra i soci o tra le persone scelte dalle persone giuridiche socie tra i loro rappresentanti legali o loro soci, aventi sede legale in Toscana
 - due membri sono scelti tra i soci o tra le persone scelte dalle persone giuridiche socie tra i loro rappresentanti legali o loro soci, aventi sede legale in Umbria,
 - sei membri sono scelti tra i soci o tra le persone scelte dalle persone giuridiche socie tra i loro rappresentanti legali o loro soci, aventi sede legale in Valle d'Aosta.
- b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato fra gli amministratori espressione dei soci della Valle d'Aosta
- c) Sono previsti due Vice Presidenti di cui uno Vicario. Il Vice Presidente Vicario è nominato fra gli amministratori espressione dei soci della Toscana. Il secondo Vice Presidente è nominato fra gli amministratori espressione dei soci dell'Umbria.
- d) Il Comitato Esecutivo è composto da 6 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti di cui:
- due membri sono nominati fra i Consiglieri espressione dei soci con sede in Toscana
 - un membro è nominato fra i Consiglieri espressione dei soci con sede in Umbria
 - tre membri sono nominati fra i Consiglieri espressione dei soci con sede in Valle d'Aosta
- e) Il Presidente del Comitato Esecutivo è espressione dei soci della Toscana

46.2 Trascorsi tre anni dalla data di costituzione della Società, il Consiglio di Amministrazione curerà la transizione dal regime straordinario a quello ordinario in applicazione delle norme statutarie.